

Tribunale di Torino sent. n. 3496/2012

*Graduatorie ad esaurimento – Mancato aggiornamento - Domanda di reinserimento –
Cancellazione definitiva - Legittimità*

È legittimo il provvedimento di cancellazione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento del docente che non abbia provveduto nei termini stabiliti ad aggiornare la propria posizione.

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ad opera dell'art. 1, c. 605, Legge Finanziaria per il 2007, ha il chiaro scopo di condurre progressivamente allo svuotamento delle stesse attraverso un meccanismo che, al di fuori delle ipotesi tassativamente individuate dalla norma, non consente di effettuare nuovi inserimenti.

Poiché nel previgente regime normativo la possibilità di reinserirsi in graduatoria in seguito a cancellazione per mancato aggiornamento costituiva un metodo di implementazione delle graduatorie in parola, la domanda di reinserimento, alla luce dell'intervento normativo testè citato e della sua evidente ratio, non può che essere legittimamente respinta.

Annali

3496/12

Sent. N.

Spediz. 8/11/12

Depos. 21/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

R.G. 1701/12

in persona del Giudice dott.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1701/2012 r.g.l. promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Torino, via San Pio V,
presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per
procura in atti

parte ricorrente

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro
legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Torino, via Coazze 18, presso
lo studio dei dott.ri [redacted] e [redacted] che lo
rappresentano e difendono ex art. 417-bis comma 1 cpc

parte convenuta

OGGETTO: Altre ipotesi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, dando atto di essere stato legittimamente cancellato dalle graduatorie permanenti della scuola - trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge finanziaria per il 2007 - per non aver aggiornato la sua posizione al momento debito, lamenta l'illegittimità del rigetto da parte dell'amministrazione convenuta della sua domanda di reinserimento nelle stesse per gli anni 2011 - 2014 in quanto esso violerebbe la previsione di cui all'art. 1 bis della l. 143/2003.

Il Ministero convenuto ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione ordinaria.

La giurisprudenza della Suprema Corte è tuttavia consolidata nel ritenere che, in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui legge finanziaria del 2007, "la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (così sez. un. 3032/2011).

Nel merito la doglianza del ricorrente appare infondata, e pertanto da respingere.

La norma invocata dal ricorrente prevede effettivamente che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la mancata presentazione della domanda entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico Istruzione (d.lvo. 297/1994) comporta la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi, ma anche che " a domanda dell'interessato, da presentarsi entro

il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Nell'applicare tale norma di legge del 2003, tuttavia, non si può non tenere conto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento compiuta dall'art. 1 comma 605 della legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006).

Tale norma ha previsto che "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Fono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha il chiaro scopo di condurre gradualmente alla eliminazione di tali graduatorie di cui l'esclusione della possibilità di incrementarle costituisce passaggio essenziale ed imprescindibile. Soltanto in tal modo, infatti, si potrà giungere al loro esaurimento per effetto del graduale svuotamento delle stesse in base alle varie ragioni e modalità con cui esso può venire.

La possibilità di reinserimento in graduatoria di coloro che ne fossero stati cancellati perché non avevano presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti è una delle modalità con cui, nel loro precedente regime giuridico, tali graduatorie potevano essere incrementate (non diversamente dalla nuova iscrizione, anche il reinserimento, infatti, incrementava di una unità la graduatoria). La differenza riguarda unicamente le modalità: trattandosi di soggetto che in precedenza era stato iscritto, il legislatore aveva infatti ritenuto che non fosse necessario per il medesimo ripercorrere la procedura d'iscrizione, essendo sufficiente che questi presentasse una domanda in tal senso.

Da tale considerazione deriva la necessità di equiparare queste due modalità di implementazione delle graduatorie anche in relazione agli effetti della trasformazione nel 2007 delle graduatorie stesse dalla condizione di "permanentii" (dunque fisiologicamente suscettibili di incremento) a quella "ad esaurimento" (non più da incrementare).

Il legislatore del dicembre 2006 ben avrebbe potuto decidere di distinguere tra questi due modi di implementazione delle graduatorie, escludendo soltanto le nuove iscrizioni e consentendo invece i reinserimenti.

Trattandosi di un'eccezione rispetto alla regola della cessazione di ogni incremento della graduatoria che è insita nella loro trasformazione da permanenti ad "ad esaurimento", tuttavia, ciò doveva avvenire in modo esplicito, così com'è avvenuto per i nuovi inserimenti per il biennio 2007-2008 fatti espressamente salvi dall'art. 1 comma 605.

In assenza di una tale esplicita previsione, appare inevitabile ritenere che anche il reinscrimento originariamente previsto dall'art. 1 bis del d.L. della l. 143/2003 è



venuto meno per effetto della trasformazione e che dunque correttamente il ministero convenuto all'art. 1 comma 2 del DM 16 marzo 2007 prodotto da parte convenuta come doc. 2 (ed analogamente poi nel DM 44/2011 in ragione del quale è stata respinta la domanda del ricorrente) ha previsto che "a norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria" e, al comma 3, ha espressamente previsto la possibilità di reinserimento per coloro che fossero stati precedentemente cancellati per non aver prodotto la domanda di permanenza in occasione del precedente aggiornamento e che "la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva della graduatoria stessa".

Per tutti i motivi esposti, come peraltro già ritenuto anche dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 1056/2010, non appare dunque configurabile un diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria per cui è causa.

L'esistenza di una questione interpretativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Torino, 8 novembre 2012

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI

Dott. ssa

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

7/1/13
IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI

